



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

Div. III

Prot. n. 14/0007871 del 19/07/2007

Oggetto: circolare n. 14/0006105 del 5 giugno 2007 concernente “assunzioni di lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 presso i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti – art. 1, comma 1156, lett. f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – chiarimenti

Ad esplicitazione della circolare n. 14/0006105 del 5 giugno 2007, relativa alle assunzioni di LSU, presso i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ai sensi dell’art. 1, comma 1156, lett. f), della legge n. 296/2006, si forniscono le seguenti precisazioni.

- a) In considerazione della finalità della norma di cui al citato, art. 1, comma 1156, lett. f), della legge n. 296/2006, volta a favorire la stabilizzazione occupazionale degli LSU già impegnati nelle relative attività presso i comuni interessati, per poter beneficiare del contributo ivi previsto, le assunzioni devono essere a tempo indeterminato, come peraltro precisato nella circolare in oggetto, ai punti 2 e 3, lett. b.
- b) Inoltre, l’art. 1, comma 1156, lett. f) citato, nonché la circolare n. 14/0006105 del 5 giugno 2007, riconoscono, a favore dei comuni che procedono alle assunzioni di LSU, l’intero contributo di cui alla precedente lett. a), pari ad € 9.296,22 annui, per ogni lavoratore assunto, senza dettare criteri ai fini della determinazione dello stesso per le ipotesi di assunzioni a tempo parziale o a tempo pieno. Conseguentemente, anche in considerazione dei limiti di spesa imposti ai comuni dalla medesima legge n. 296/2006, il contributo sarà riconosciuto per intero, a fronte dell’onere relativo alla copertura contributiva, nelle ipotesi di contratto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale, purché siano assunzioni a tempo indeterminato.

Il Direttore Generale
(Matilde Mancini)
Firmato Mancini